REGOLAMENTO (CE) N. 1037/96 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1996

che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che a causa del calo dei consumi di carni bovine che si registra attualmente sui mercati della Comunità, persiste una significativa flessione dei prezzi in tale settore; che di fronte a questa situazione è necessario adottare misure di sostegno;

considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96 [4], per le due gare aperte nel giugno 1996;

considerando che tenendo conto del calendario dei giorni festivi del mese di agosto 1996 è opportuno, per ragioni pratiche, modificare il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara di questo mese;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93:

a) sono ammessi all'intervento i prodotti della categoria A classificati O 3 e O 4 nel Regno Unito e O 2 e O 3 negli altri Stati membri e i prodotti della categoria C classificati O 3 e O 4 in base alla tabella di classificazione comunitaria.

La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R 3 e quello della qualità O 4 è fissato a 30 ECU/100 kg.

Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R 3 in offerte per la qualità O 4 è fissato a 0,914 (centro della classe);

b) gli altri prodotti che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti:

REGNO UNITO

Gran Bretagna
- — Categoria A, classe U 3 e classe U 4,
- — Categoria A, classe R 3 e classe R 4,
- — Categoria C, classe U 3 e classe U 4;

Irlanda del Nord
- — Categoria A, classe U 3 e classe U 4,
- — Categoria A, classe R 3 e classe R 4.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse e mezzene di animali castrati allevati nel Regno Unito e di età superiore a 30 mesi;

b) possono essere acquistati all'intervento quarti anteriori ottenuti da carcasse o mezzene, secondo quanto stabilito nello stesso paragrafo.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse di cui al paragrafo 2 è di 420 kg.

4. La quantità totale di prodotti che possono essere acquistati all'intervento nel quadro delle due gare aperte nel mese di giugno 1996 non può superare 50 000 t.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara del mese di agosto 1996 scade il 6 agosto 1996.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il disposto dell'articolo 1 si applica alle due gare aperte nel mese di giugno 1996 conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.
[4] GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione